

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 93/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 919 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Martino MOSCONI, Gianluca LARDERA, Angelo MONFREDINI e della società POL. D. BARANZATESE 1948, avente ad oggetto la seguente condotta:

Martino MOSCONI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. D. Baranzatese 1948, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 - 2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Allievi Regionali Under 16 ad un allenatore in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 - 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore e di allenatore in seconda della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Allievi Regionali Under 16 rispettivamente al sig. Gianluca Lardera ed al sig. Angelo Mofredini, nonostante questi fossero sprovvisti della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Gianluca LARDERA, all'epoca dei fatti responsabile del settore giovanile tesserato per la società Pol. D. Baranzatese 1948, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso delle stagioni sportive 2024 - 2025 e 2025 - 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società Pol. D. Baranzatese 1948 militante nel campionato Allievi Regionali Under 16 pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Angelo MONFREDINI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Pol. D. Baranzatese 1948, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per aver lo stesso, nel corso delle stagioni sportive 2024 - 2025 e 2025 - 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra della società Pol. D. Baranzatese 1948 militante nel campionato Allievi Regionali Under 16 pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

POL. D. BARANZATESE 1948, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Martino Mosconi, Paolo Leonardo Di Nunno, Gianluca Lardera ed Angelo Monfredini;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Martino MOSCONI,
 - Sig. Gianluca LARDERA,
 - Sig. Angelo MONFREDINI,
 - Società POL. D. BARANZATESE 1948, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Carmelo MANGIONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Martino MOSCONI,
 - 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Gianluca LARDERA,
 - 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Angelo MONFREDINI,
 - € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società POL. D. BARANZATESE 1948;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò